

Addì 21 gennaio 2002 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia, sono convenute, alla presenza del Dr. Giancarlo De Vecchi, Direttore, Dr. Andrea Lucibello, Vice Direttore, Rag. Francesca Marchesi, Capo Settore dell'Area Conflitti di Lavoro e Relazioni Sindacali, le seguenti Organizzazioni dei datori di lavoro, della Cooperazione e dei lavoratori di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative:

- ASSINDUSTRIA PERUGIA, rappresentata dal Dr. Paolo Castelli;
- Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal Sig. Silvano Madonna;
- A.R.C.S.T. – Lega Cooperative, rappresentata dal Sig. Pio Braccalenti
- FILT/CGIL, rappresentata dal Sig. Benito Rosati;
- UGL di Perugia, rappresentata dal Sig. Fausto Tognellini

per la determinazione delle tariffe minime di facchinaggio ai sensi della circolare ministeriale n. 39/97.

Le parti, ferme restando le tariffe minime ad economia e a peso stabilite, concordano di fissare le tariffe minime orarie nei tempi e nelle misure seguenti:

- L. 26.000 pari a € 13,43 a decorrere dall'1.1.2002 fino al 31.12.2002;
- L. 27.000 pari a € 13,94 a decorrere dall'1.1.2003 fino al 31.12.2003,

le quali sono comprensive degli oneri complessivi di impresa.

Convengono, altresì, di aggiornare le tariffe per le allegate operazioni di carico e scarico a peso della Provincia di Perugia nei modi e nelle misure seguenti:

- dall'1.1.2002 al 31.12.2002, al 2%;
- dall'1.1.2003 al 31.12.2003, al 2%.

Il Direttore illustra il regolamento alle parti presenti, le quali esprimono il loro parere favorevole in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGOLAMENTO

Art. 1

Le prestazioni si intendono per carico e scarico con distanza non superiore a metri 15.

Art. 2

Per le distanze da metri 15 a metri 25 maggiorazione del 11%;
Per le distanze da metri 25 a metri 40 maggiorazione del 30%;
Per tutte le distanze oltre i metri 40 maggiorazione del 60% per operazioni compiute manualmente.
Nell'ipotesi di carico e scarico con muletto, si riconosce la riduzione del 25% sulla Tariffa base a cottimo.

Art. 3

Quando le operazioni di stivaggio e di distivaggio compiute senza l'ausilio di mezzi meccanici, raggiungono un'altezza di metri 2,20 fino a metri 3, le tariffe dovranno essere maggiorate del 20%; oltre i metri 3 e fino a metri 6 la maggiorazione sarà del 40%; oltre i metri 6 la maggiorazione sarà dell'80%.

Art. 4

Per tutti i lavori per i quali non è possibile la valutazione in peso, si stabiliscono le seguenti tariffe minime orarie a persona: dalle 4 ore in poi: L. 26.000 pari a € 13,43 dall'1.1.2002 al 31.12.2002; L. 27.000 pari a € 13,94 a decorrere dall'1.1.2003 al 31.12.2003. per chiamate inferiori alle 4 ore giornaliere, la tariffa oraria è maggiorata del 30%.

Art. 5

Per il lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6 è applicata una maggiorazione del 50%.

Art. 6

Per il lavoro festivo è applicata una maggiorazione del 50%.